



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"SANTA MARIA"**



**Via E. Chini n.37
38023 - Cles (TN)**

*Regolamento per l'elezione e la partecipazione dei rappresentanti dei
residenti della A.P.S.P. "Santa Maria" di Cles*

-

Approvato con deliberazione consiliare n 7 in data 22/02/2024

SOMMARIO

| | |
|--|---|
| CAPO I ELEZIONE | 3 |
| Art. 1 Oggetto | 3 |
| Art. 2 Numero di rappresentanti e rappresentanza di Nucleo | 3 |
| Art. 3 Elettorato attivo | 3 |
| Art. 4 Elettorato passivo..... | 3 |
| Art. 5 Durata del mandato | 4 |
| Art. 6 Indizione delle elezioni..... | 4 |
| Art. 7 Candidature | 4 |
| Art. 8 Consultazione | 5 |
| Art. 9 Proclamazione degli eletti | 5 |
| Art. 10 Reclamo | 5 |
| CAPO II PARTECIPAZIONE..... | 6 |
| Art. 11 Funzione consultiva | 6 |
| Art.12 Funzione propositiva..... | 6 |

CAPO I ELEZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti dei residenti della A.P.S.P. "Santa Maria" di Cles e la costituzione di una rappresentanza di nucleo.

3

Art. 2 Numero di rappresentanti e rappresentanza di Nucleo

1. Il comitato dei rappresentanti dei residenti si compone di due rappresentanti, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Oltre alla rappresentanza di cui al precedente comma, al fine di favorire una più estesa partecipazione sia alla fase consultiva che alla fase propositiva, è prevista una rappresentanza per ogni nucleo, costituita da un rappresentante del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore, dalla coordinatrice e da un OSS o da un infermiere del Nucleo, oltre che da un residente e da un familiare; questi ultimi saranno individuati da parte dei rappresentati di cui al comma 1. Questa rappresentanza si riunirà almeno 3 volte all'anno, ed eventualmente altre volte se sarà richiesto da parte del residente o del familiare, per discutere di tematiche relative all'organizzazione del piano. I rappresentanti del nucleo inoltre hanno il compito di collaborare con i rappresentanti dei residenti.

Art. 3 Elettorato attivo

1. Sono elettori dei rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo precedente i residenti che ne facciano richiesta o un loro delegato.
2. Al momento dell'ingresso nella struttura il residente provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado o ad una persona di fiducia.
3. Per il residente non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato a cura della Direzione dell'Ente tra i parenti o le persone di fiducia.
4. Il nominativo degli elettori è iscritto in apposito elenco che viene aggiornato nel momento dell'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dall'art. 6.

Art. 4 Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a rappresentanti dei residenti gli elettori di cui all'articolo precedente.

2. Non possono essere eletti rappresentanti dei residenti i dipendenti della struttura, i membri del Consiglio di Amministrazione e i titolari o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Ente.

Art. 5 Durata del mandato

1. Gli eletti restano in carica tre anni dalla proclamazione.
2. Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.
3. In caso di dimissione o decesso di un residente o di un rappresentante il Presidente provvede, entro 15 giorni alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato.
4. Si procede alla sostituzione anche qualora venga meno la presenza in struttura dei residenti il cui delegato venga nominato nel comitato dei Rappresentanti dei residenti.

Art. 6 Indizione delle elezioni

1. Il Presidente almeno quaranta giorni prima della data di scadenza del mandato del comitato dei Rappresentanti dei residenti, fissa la data delle elezioni, dandone avviso a tutti i residenti, invitando gli stessi ad indicare se stessi o un loro delegato per essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 3.
2. La consultazione elettorale deve essere preceduta da apposito avviso che deve essere pubblicato all'albo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata assieme a copia dell'elenco degli elettori.
3. Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte di norma in un giorno festivo o prefestivo.

Art. 7 Candidature

1. Il comitato dei rappresentanti dei residenti, se regolarmente costituito all'interno della struttura residenziale per anziani, può proporre fino ad un massimo di due candidature.
2. Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente entro le 72 ore antecedenti il giorno fissato per la consultazione elettorale. Il Presidente provvede a dare avviso al pubblico dei nomi depositati almeno 48 ore prima della data fissata per la consultazione. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata alcuna candidatura.

Art. 8 Consultazione

1. La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:
 - si svolge in apposita sala messa a disposizione dall' Ente,
 - nel giorno fissato per la consultazione il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore con funzioni di presidente del seggio e da due scrutatori scelti tra gli elettori;
 - il seggio elettorale deve rimanere aperto almeno due ore;
 - ogni elettore vota per due candidati;
 - il segretario registra su apposito elenco l'avvenuta espressione del voto. La votazione avviene a scrutinio segreto;
 - il voto è strettamente personale e non è ammessa delega
 - alla scadenza dell'ultima ora il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e apre lo scrutinio del quale deve essere redatto apposito verbale;
 - sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti, il maggiore di età;
 - la consultazione è valida qualora in prima convocazione partecipano un numero di elettori che rappresentino almeno il 30% dei residenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di elettori partecipanti.

Art. 9 Proclamazione degli eletti

1. Il Presidente entro tre giorni dalla data di svolgimento della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data della consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti dei residenti.
2. Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente di un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% dei residenti.

Art. 10 Reclamo

1. Qualora gli elettori o i candidati non eletti ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono entro 10 giorni dalla data delle elezioni presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.
2. In caso di accoglimento il Presidente, con proprio decreto, provvede all'annullamento e all'indizione di nuove elezioni.

CAPO II PARTECIPAZIONE

Art. 11 Funzione consultiva

1. I rappresentanti dei residenti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all' impostazione e all' organizzazione dei servizi erogati.
2. Il Presidente, qualora all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, siano in trattazione punti relativi all'approvazione delle tariffe dei servizi o all'organizzazione o all'impostazione dei servizi informa i rappresentanti dei residenti contestualmente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.
3. All' inizio della seduta il Presidente convoca i rappresentanti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente, esprimono al Consiglio di Amministrazione, anche in forma scritta, il proprio parere.
4. I rappresentanti dei residenti in ogni caso si allontanano dall'aula durante la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente entro 15 giorni dalla data della seduta informa i rappresentanti delle decisioni assunte.

Art.12 Funzione propositiva

1. I rappresentanti possono in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all' impostazione e all' organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque, entro 30 giorni dalla data di presentazione della proposta, egli informa i rappresentanti sulle decisioni assunte.